

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1199 DELLA COMMISSIONE**dell'11 luglio 2022****che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/76 per quanto riguarda le norme armonizzate per gli ascensori elettrici inclinati e che rettifica tale decisione per quanto riguarda le norme armonizzate per le funi di acciaio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 14 della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* devono essere considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I della medesima direttiva, contemplati da tali norme o da parti di esse.
- (2) Con decisione di esecuzione C(2016) 5884 della Commissione ⁽³⁾, la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) una richiesta di elaborazione e revisione di norme armonizzate a sostegno della direttiva 2014/33/UE (la «richiesta»). La richiesta al CEN riguardava in particolare la revisione delle norme armonizzate esistenti per fare sì che continuino a rispecchiare lo stato dell'arte generalmente riconosciuto, al fine di soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 2014/33/UE e, ove pertinente, i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, come stabilito all'allegato I, punto 1.1, della direttiva 2014/33/UE.
- (3) In base alla richiesta il CEN ha rivisto la norma armonizzata EN 81-22:2014, il cui riferimento è stato pubblicato nella decisione di esecuzione (UE) 2021/76 della Commissione ⁽⁵⁾. La revisione è stata effettuata per adeguare tale norma al quadro giuridico della direttiva 2014/33/UE e aumentare la certezza del diritto e la chiarezza, aggiungendo informazioni più precise nell'allegato ZA e introducendo riferimenti normativi datati. Ciò ha portato all'adozione della norma armonizzata EN 81-22:2021 sulle regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori elettrici inclinati per il trasporto di persone e cose. Non sono state apportate modifiche tecniche sostanziali alla norma armonizzata EN 81-22:2014 per effetto della suddetta revisione.
- (4) La Commissione, insieme al CEN, ha valutato se la norma armonizzata EN 81-22:2021 sia conforme alla richiesta.

⁽¹⁾ GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

⁽²⁾ Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione C(2016) 5884 della Commissione, del 21 settembre 2016, relativa a una richiesta di normazione rivolta al Comitato europeo di normazione per quanto riguarda gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori a sostegno della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

⁽⁴⁾ Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/76 della Commissione, del 26 gennaio 2021, relativa alle norme armonizzate per gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori redatte a sostegno della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 27 del 27.1.2021, pag. 20).

- (5) La norma armonizzata EN 81-22:2021 soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza cui intende riferirsi, stabiliti nella direttiva 2014/33/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tale norma armonizzata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (6) Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/76 figurano i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/33/UE.
- (7) Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/33/UE siano elencati in un unico atto, è opportuno includere i riferimenti della norma armonizzata EN 81-22:2021 nella decisione di esecuzione (UE) 2021/76.
- (8) La norma armonizzata EN 81-22:2021 sostituisce la norma armonizzata EN 81-22:2014. È pertanto necessario ritirare il riferimento della norma armonizzata EN 81-22:2014 dalla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. La norma armonizzata EN 81-22:2014 dovrebbe dunque essere soppressa dall'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/76.
- (9) I riferimenti delle norme armonizzate EN 12385-3:2004+A1:2008, EN 12385-5:2002 ed EN 13411-7:2006 +A1:2008 sulle funi di acciaio sono attualmente pubblicati nella decisione di esecuzione (UE) 2021/76. Tuttavia, le funi di acciaio non sono componenti di sicurezza per ascensori ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/33/UE e pertanto tali norme armonizzate non possono creare una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute stabiliti in tale direttiva. È quindi necessario rettificare la decisione di esecuzione (UE) 2021/76 sopprimendo tali riferimenti dall'allegato I di tale decisione.
- (10) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/76.
- (11) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione della norma armonizzata EN 81-22:2021 è necessario rinviare il ritiro del riferimento della norma EN 81-22:2014.
- (12) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. La presente decisione dovrebbe pertanto entrare in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/76 è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/76 è rettificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il punto 1 dell'allegato I si applica a decorrere dal 12 gennaio 2024

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/76 è così modificato:

- 1) la voce 3 è soppressa;
- 2) è inserita la seguente voce 3 bis:

«3 bis	EN 81-22:2021 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori — Ascensori per il trasporto di persone e cose — Parte 22: Ascensori elettrici inclinati per persone e cose accompagnate da persone».
--------	---

ALLEGATO II

Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/76 le voci 13, 14 e 16 sono soppresse.
